
Green pass, compressione dei diritti o bussola per la sicurezza?

Autore: Adriana Cosseddu

L'obbligatorietà della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) trova la sua ragione nelle radici dei diritti e dei doveri stabiliti nella nostra Costituzione secondo il principio di solidarietà sociale

Può sembrare assurdo che anche la **salute, bene fondamentale della persona**, diventi in questo tempo sui social e nei mass media motivo di dibattito divisivo e ragione di sempre nuovi scontri. Eppure è così, e accade se la misura è l'individuo nell'autoreferenzialità di diritti irrinunciabili e incomprimibili. **La convivenza si fa luogo di scontro, il dibattito registra il profondo contrasto di opinioni**, la confusione complica la vita che chiede piuttosto scelte ragionevoli e responsabili. Da dove cominciare? Le norme si susseguono, i decreti legge si rinnovano con sempre nuove scadenze, **ma il Covid continua a minare la salute e a decretare la morte ora anche di giovani e mamme in attesa**, che nell'incalzare di una "guerra" anche di opinioni hanno scelto di non sottoporsi a un vaccino poco conosciuto, non sicuro, dibattuto fra gli stessi medici e scienziati in ordine all'origine, all'efficacia e ai possibili effetti nella somministrazione. In fondo però, tutti intendono partire da un terreno comune capace di unire, come la nostra Costituzione. Gli stessi "padri costituenti", esponenti di tutti i partiti, affrontarono per primi il tema della salute, nella consapevolezza che la sua tutela «implica anche la prevenzione delle malattie» e con essa l'esigenza che l'organizzazione sanitaria assicuri a tutti la possibilità di usufruire di mezzi di prevenzione e cura, restando compito della legge garantirne la **gratuità ai non abbienti. Chiave di lettura allora, come oggi**, è la stessa **solidarietà sociale**, che già l'art. 2 Cost., fin dal riconoscimento dei diritti inviolabili, enuncia come **dovere inderogabile**. Così, nella discussione avvenuta il 24 aprile 1947 nell'Assemblea Costituente si dava risalto a quel **principio "di socialità" per il quale, insieme al diritto del cittadino di essere tutelato nella salute**, si pone anche un suo dovere di collaborare con la collettività. Anche il dettato dell'attuale art. 16 Cost. sulla **libertà di circolazione** comporta limitazioni stabilite in via generale dalla legge «per motivi di sanità o di sicurezza». **Un diritto quindi non assoluto, ma che può andare incontro a limitazioni** sulla base di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, sotteso allo stesso disposto dell'**art. 32 Cost.**: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. **Non si escludono trattamenti sanitari obbligatori, purché disposti per legge.** Così, **dimensione individuale e interesse della collettività** danno ragione di un diritto, come la **salute**, collocato nel Titolo II della Costituzione, dedicato ai «Rapporti etico-sociali»: diritti riconosciuti nella "reciprocità" di doveri, per dar vita a quelle **relazioni** che fondano ogni comunità (famiglia, scuola, ambito socio-sanitario). Verrebbe allora da chiedersi se anche oggi siamo disposti a guardarci in relazione gli uni con gli altri. Eppure, **anche la libertà** così tanto invocata e difesa è **collocata dalla Costituzione, nelle sue molteplici espressioni, nell'ambito dei «Rapporti civili»**, a fondare quelle relazioni che nella convivenza ammettono necessarie restrizioni, purché **disposte per legge** a garanzia e salvaguardia di una Repubblica parlamentare come la nostra. Non dimentichiamo che anche il **lavoro**, costitutivo della dignità dell'uomo, è previsto all'art. 4 della nostra Costituzione come **diritto e dovere: diritto**, per il quale l'imprenditore è tenuto a garantire le misure necessarie a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.); **dovere**, che impegna altresì «ogni lavoratore» a «prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro» (art. 20 T. U. n. 81/2008). Vi è dunque **il diritto dell'altro** a spiegare ancora oggi quanto anni or sono ebbe a dire il presidente emerito della Corte costituzionale G. M. Flick: **«L'uomo non vive in un vuoto pneumatico che gli consenta di diventare arbitro assoluto di se stesso ma nel contesto di una relazione con gli altri»**. Una logica che può dar conto oggi dei due decreti speculari emessi il 2 settembre

scorso in ambito scolastico dal TAR del Lazio (nn. 4531 e 4532), che definisce “non irrazionale” il costo del tampone a carico del docente che scelga di avvalersi di tale alternativa in luogo della vaccinazione, questa, sì, gratuita per tutti. In tempo di pandemia **anche il giurista Sabino Cassese richiama ripetutamente i doveri di solidarietà imposti dalla nostra Costituzione**, tanto da definire il Green pass strumento da far valere come “**patente di guida**”, per proteggere i fragili e liberare negli ospedali posti preziosi da destinare alla cura di pazienti con patologie gravi e diverse. **Questo conferma che il diritto non è fatto per i forti**, o almeno dovrebbe esserci, e a maggior ragione, un diritto per i deboli. È questo, in fondo, il senso della domanda che un costituzionalista, come **Michele Ainis**, (nel libro “La Costituzione e la Bellezza”) pone a tutti noi: «**Esiste veramente quel tipo d’individuo astratto, pienamente libero di determinarsi e soddisfare i propri interessi in ogni situazione e durante tutte le stagioni della vita [...]?** Se esiste, e se quest’individuo sano ed efficiente rappresenta quindi il metro di misura della normalità giuridica, egli ha però di fronte una compagnia composita e mutevole, e comunque assai affollata». Tra questi, **i tanti deboli e fragili** che oggi hanno il nome di immunodepressi, anziani nelle RSA, bambini, donne in attesa di un figlio, persone affette da patologie serie e sfidanti, quei tanti di cui non sappiamo, ma che ogni giorno possono passarci accanto e silenziosamente attendere rispetto e considerazione. Forse, occorre riuscire a **cambiare il nostro sguardo** per rileggere quei nomi scritti su un Green pass come “una mano tesa”, in assenza di certezze, verso chi ci è accanto nella famiglia, anziano o vulnerabile, **ma anche verso chi non conosco, e che con la sua sola presenza mi interpella nell’impossibilità di tutelare da solo la propria salute**. Il diritto non è per me, in una vuota retorica di diritti, ma per tutti, a regolare la nostra convivenza nella varietà e anche nei drammi delle vicende umane. **Nota tecnica di approfondimento** È di questi giorni l’approvazione alla Camera del **decreto legge n. 105/2021**, contenente le disposizioni sul Green pass, che riconosce validità ai fini del suo rilascio anche ai test salivari con esito negativo, oltre ai tamponi antigenico e molecolare ora a prezzi calmierati. Ulteriori estensioni nell’uso della certificazione verde (alcune già nel decreto-legge n. 122 del 10 settembre scorso) si prospettano specie nell’ambito scolastico e socio-sanitario ed è facilmente intuibile che polemiche e scontri non si esauriranno. Ma a completare il quadro normativo va tenuto presente anche il contesto dell’Unione europea. Per tutti, **il Regolamento (UE) 2011/953 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2021**, che al considerando (6) riconosce conforme all’ordinamento la facoltà accordata agli Stati membri di «**limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica**». Nel merito, una rettifica allo stesso Regolamento è stata introdotta al considerando 36, che in premessa alle norme ricorda di evitare una discriminazione diretta o indiretta di persone non vaccinate, e fra queste la Rettifica ha introdotto anche coloro che hanno scelto di non essere vaccinate (G.U.U.E. L 211 del 15 giugno 2021). Resta tuttavia fermo l’impegno di perseguire «al contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica» (11). Come, se non ricorrendo a misure precauzionali?